

SETTIMA SALVAGUARDIA – CIRCOLARE INPS N. 1 DELL'8 GENNAIO 2016

In attuazione della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) entrata in vigore il 1° gennaio 2016 che, all'articolo 1, commi 263-270, reca disposizioni in materia di settima salvaguardia pensionistica, l'Inps ha emanato la Circolare n. 1 dell'8 gennaio 2016, con cui si forniscono le istruzioni operative con le modalità e i termini per l'accesso al beneficio.

Questo ennesimo intervento di salvaguardia pensionistica per i lavoratori cd. "esodati" è stato deciso a seguito della rideterminazione delle risorse finanziarie stanziato nelle sei precedenti misure di salvaguardia e della rimodulazione della capienza delle diverse categorie di lavoratori già salvaguardati per le quali, in esito al monitoraggio di tali interventi, le risorse già stanziato erano rimaste in parte inutilizzate, riconoscendo contemporaneamente nuovi posti a vantaggio delle categorie di lavoratori non ancora pienamente tutelati.

Infatti, a seguito dell'attività di monitoraggio e verifica relativa alle misure di salvaguardia precedenti, in relazione alle quali la certificazione del diritto al beneficio è da ritenersi conclusa, al comma 263, dell'art. 1, della Legge di Stabilità 2016 viene prevista una riduzione da 170.230 a 146.166 dei posti disponibili nelle prime sei salvaguardie e di conseguenza vengono rimodulate le rispettive coperture finanziarie.

I benefici della settima salvaguardia in argomento sono riconosciuti complessivamente nel limite di 26.300 lavoratori nel rispetto del contingente numerico stabilito per ciascuna categoria di lavoratori. In particolare, per i profili di "esodati" già individuati dalle precedenti misure sono stati protratti di un ulteriore anno i termini per la decorrenza della pensione (entro il 6/01/2017).

La decorrenza dei trattamenti pensionistici da liquidare ai beneficiari della salvaguardia non può essere anteriore al 1° gennaio 2016.

Le **tipologie di lavoratori** ed i criteri di ammissione alla salvaguardia sono indicati dettagliatamente nella tabella contenuta nella Circolare Inps sopra citata. In sintesi, ai sensi del comma 265, art. 1, della Legge di Stabilità 2016, possono andare in pensione con in requisiti in vigore prima della "Riforma Fornero" del 2011:

- **6.300 lavoratori in mobilità o beneficiari del trattamento speciale edile** a seguito di accordi stipulati entro il 31 dicembre 2011, oppure se hanno smesso di lavorare entro il 31 dicembre 2014 perché coinvolti in procedure concorsuali, di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione, di amministrazione straordinaria e che raggiungono entro il periodo di percezione dell'integrazione al reddito i requisiti ante riforma, mentre se hanno smesso di lavorare entro il 31 dicembre 2012 possono raggiungere i requisiti anche tramite versamento di contributi volontari. I contributi volontari possono riguardare solo i dodici mesi successivi alla fine della mobilità o del trattamento speciale edile;

- **9.000 autorizzati alla prosecuzione volontaria dei contributi**, con o senza un contributo entro il 2011, e che maturano la decorrenza della pensione entro il 6 gennaio 2017;

- **6.000 lavoratori cessati in ragione di accordi individuali o collettivi o per risoluzione unilaterale** già individuati dalla Legge n. 147/2013 (quinta salvaguardia) e che maturano la decorrenza della pensione entro il 6 gennaio 2017;

- **2.000 lavoratori in congedo al fine di assistere figli con grave disabilità**, con maturazione della decorrenza della pensione entro il 6 gennaio 2017;
- **3.000 lavoratori che hanno terminato un contratto a tempo determinato tra il 2007 e il 2011 e successivamente non hanno trovato un altro impiego a tempo indeterminato**. Anche in questo caso la decorrenza della pensione deve maturare entro il 6 gennaio 2017.

I lavoratori interessati alla salvaguardia in argomento devono presentare istanza di accesso al beneficio entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge (1° gennaio 2016), vale a dire entro il 1° marzo 2016.

Ai fini della presentazione delle istanze, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia.

In particolare, i lavoratori di cui all'art. 1, comma 265, lettere a) e b) della Legge di Stabilità 2016 - soggetti in mobilità o trattamento speciale edile e proscrittori volontari - devono presentare istanza di accesso al beneficio in parola all'INPS entro e non oltre il 1° marzo 2016. La presentazione delle istanze potrà avvenire on-line dal sito Inps, sia da parte dei patronati che dei cittadini in possesso di PIN.

I lavoratori di cui all'art. 1, comma 265, lettere c), d) ed e) - soggetti cessati per accordi o risoluzione unilaterale; in congedo ai sensi dell'art. 42, c. 5, del D.lgs. n. 151 del 2001; con contratto a tempo determinato - devono presentare istanza di accesso al beneficio previsto dalla salvaguardia in parola alle Direzioni Territoriali del Lavoro competenti per territorio entro il 1° marzo 2016, secondo le modalità definite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Circolare n. 36 del 31 dicembre 2015.

L'Inps precisa, inoltre, che relativamente alla gestione delle domande di pensione già presentate o che dovessero essere presentate prima della definizione delle attività di monitoraggio delle disposizioni di cui alla Circolare richiamata in oggetto, le Sedi non devono adottare provvedimenti di reiezione, ma tenere le domande in apposita evidenza al fine di provvedere alla liquidazione del trattamento pensionistico in base alle stesse nel caso in cui, in presenza di tutti i requisiti di legge, il soggetto risulti beneficiario delle disposizioni di salvaguardia in parola.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI e per la presentazione delle ISTANZE, inviare una mail a direzione@federmanagerbergamo.it

IL DIRETTORE
Dott.ssa Doriana Gironi Cozzi